

LA SCURE DELLA MANOVRA ECONOMICA SULLA SCUOLA

(Versione aggiornata con le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto legge).

Nel quadro di una manovra economica improntata alla più dura politica antisociale, la scuola è il settore che paga il prezzo più alto. Nel mirino dei vari governi Berlusconi, per il suo diretto legame con la Costituzione Repubblicana, ora la scuola è fatta oggetto di un vero e proprio accanimento, rivolto tanto contro il suo finanziamento quanto contro il personale - docente, dirigente e ATA - che vi opera. Per capire la natura e la portata dell'attacco, nella scheda che segue sono analizzate tutte le parti del decreto che intervengono sulla scuola (in neretto sono riportate le novità introdotte dalla legge di conversione). È bene ricordare che questi provvedimenti si aggiungono a quelli previsti dalla controriforma Tremonti-Gelmini e completano il disegno governativo di smantellamento della funzione costituzionale della scuola pubblica.

Articolo 2

1. A decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, ...
... nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9

I tagli ammontano a oltre 64 milioni per anno, di cui oltre 55 a carico del bilancio del MIUR e circa 9 a quello del MEF. Si tratta di fondi destinati alle spese di funzionamento delle scuole che vedranno così aggravarsi la già pesante situazione economica. È prevedibile che le scuole saranno costrette a fare sempre più spesso ricorso al discutibile strumento del "contributo volontario" dei genitori. Una potente accelerazione delle logiche di privatizzazione.



Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

Direzione Nazionale - Dipartimento Conoscenza - Settore scuola



<p>risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.</p>	<p><i>Con la modifica si introduce una clausola di salvaguardia: qualora la sterilizzazione degli automatismi e il blocco dei contratti non producano i risparmi previsti, sarà possibile applicare un ulteriore taglio lineare fino al loro raggiungimento.</i></p>
<p>Articolo 4 (...) 4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole. 4-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La</p>	<p><i>Si modificano i meccanismi di attribuzione alle scuole delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS). Attualmente le scuole ricevono i fondi direttamente dal Miur secondo i parametri stabiliti dal contratto nazionale e ne programmano l'utilizzazione in base alle attività previste dal Piano dell'offerta formativa. Eventuali economie restano a disposizione della scuola per essere riutilizzate nell'esercizio finanziario successivo.</i> <i>Con le nuove disposizioni, alle scuole sarà comunicata la consistenza del Fondo spettante che però sarà gestito centralmente dal Ministero dell'Economia che provvederà al pagamento di ogni singolo insegnante, con esclusione dei supplenti temporanei, a consuntivo. Le eventuali economie derivanti da attività programmate ma non effettivamente realizzate non saranno più utilizzabili dalle scuole ma verranno incamerate dalla tesoreria.</i> <i>In questo caso, tuttavia, la logica non è quella, già pesante, del risparmio, bensì quella del trasferimento di</i></p>



Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

Direzione Nazionale - Dipartimento Conoscenza - Settore scuola



<p>predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.</p> <p>4-novies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente articolo.</p> <p>4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42».</p>	<p><i>risorse dal settore scolastico al finanziamento delle agevolazioni fiscali alle reti di imprese e, fatto gravissimo, alle cosiddette "attività formative" gestite direttamente dalle Forze Armate. Si mortifica ulteriormente la scuola pubblica, da sempre in prima linea nella diffusione della cultura di pace, a vantaggio di iniziative propagandistiche di stampo militarista e guerrafondaio.</i></p>
<p>Articolo 6 (...)</p> <p>12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche (...) non possono effettuare spese per missioni, (...) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.</p> <p>13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche (...) per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009.</p>	<p><i>Riguarda i viaggi d'istruzione, gli esami di stato all'estero e la partecipazione a programmi internazionali, come scambi, gemellaggi, ecc. (l'indennità di missione per spostamenti in Italia era stata già abolita).</i></p> <p><i>Si dimezzano le possibilità di aggiornamento, in linea con il ritorno al passato su contenuti e metodologie (voti, grembiulini, condotta, programmi, ecc.)</i></p>
<p>Articolo 7 (...)</p> <p>3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in</p>	<p><i>Viene soppresso l' ENAM, storico ente di assistenza degli insegnanti elementari, con adesione obbligatoria e trattenuta della quota associativa</i></p>



materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

(...)

25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio.

Articolo 8

1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.

(...)

5. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 (...). In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009.

direttamente dallo stipendio. Sarà importante verificare che con il regolamento che disciplinerà il passaggio di competenze all' INPDAP non peggiorino le modalità di erogazione dei servizi.

Le commissioni mediche hanno competenza per le visite collegiali relative all'idoneità al servizio per motivi di salute (fino al 2002 la competenza era delle ASL). La soppressione del livello provinciale comporta che chi deve sottoporsi a tali visite, di sua iniziativa o perché l'accertamento medico è stato disposto d'ufficio, dovrà sobbarcarsi il disagio, e le conseguenti maggiori spese del raggiungimento del capoluogo di regione.

Già adesso gli enti locali, i comuni in particolare, non hanno risorse sufficienti per la manutenzione degli edifici scolastici, molti dei quali sono in condizioni pessime se non fatiscenti. Andrà sempre peggio.

Nella voce "consumi intermedi" rientrano materiali come quelli di cancelleria, quelli per la pulizia, il toner di fotocopiatrici e stampanti, la carta igienica, la carta per fotocopie, ecc. Molte di queste cose, assolutamente necessarie, le scuole non riescono a comprarle e, in tanti casi, sono i genitori a portarle, assolvendo un compito che la Costituzione assegna



Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

Direzione Nazionale - Dipartimento Conoscenza - Settore scuola



(...)

14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. **La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.**

allo Stato. Anche in questo caso i problemi si aggraveranno.

L'ultimo periodo, introdotto con il maxi emendamento del governo, è stato propagandato come il ripristino per via indiretta degli scatti di anzianità congelati dall'articolo successivo. Totalmente falso, dal momento che non è stata apportata nessuna modifica alla prima parte del comma - che cambiava la pur discutibile destinazione di una quota dei tagli della legge 133 - né tantomeno all'articolo 9. Se poi fosse vero che la modifica ha lo scopo dichiarato, si stabilirebbe un precedente pericoloso. Il ministro avrebbe, infatti, la facoltà di intervenire unilateralmente sulle retribuzioni, dovendo solo "sentire" i sindacati, senza alcun obbligo di raggiungere intese.

Articolo 9

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche (...) non può superare, in ogni caso, il trattamento **ordinariamente spettante** per l'anno 2010, **al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera.**

Comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, **e dall'articolo 8, comma 14.**

Tutto l'articolo interviene pesantemente, anche con effetti retroattivi, sulla retribuzione dei pubblici dipendenti e, in modo ancora più duro, dei lavoratori della scuola.

Viene congelata al 2010 la retribuzione complessiva (stipendio + accessorio) di ciascun dipendente. Si vuole punire il personale della scuola con una norma, oltretutto, assurda. Il trattamento accessorio, per definizione, è quota variabile della retribuzione, è diverso da lavoratore a lavoratore e può cambiare ogni anno. Nella scuola,



Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

Direzione Nazionale - Dipartimento Conoscenza - Settore scuola



(...)

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

(...)

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.

(...)

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo

spesso è frutto di pratiche poco trasparenti che, in questo modo, verrebbero non solo non intaccate ma, addirittura, consolidate. Le modifiche introdotte non cambiano la sostanza di questa norma.

Si rideterminano al 3,2% gli aumenti stipendiali per il biennio 2008/09 che si era chiuso intorno al 4,2%. Per la prima volta si assisterebbe ad una diminuzione della retribuzione nominale, in media di 20 € mensili a partire dal mese di giugno! Oltre al danno economico, si tratta dello sfondamento di uno dei principi cardine del rapporto di lavoro pubblico.

In barba alla sentenza della Corte Costituzionale si reintroduce, di fatto, il blocco dell'organico di sostegno. Le eventuali deroghe riguarderanno, infatti, i soli casi gravissimi. Si persevera nel tentativo di negare il diritto all'istruzione ai più svantaggiati.

Potranno essere prorogati gli appalti in essere per le pulizie delle scuole.

Salta del tutto, e per sempre, il rinnovo contrattuale 2010/12. Se solo si tiene conto del mancato recupero



Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

Direzione Nazionale - Dipartimento Conoscenza - Settore scuola



2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

(...)

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. **È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.**

(...)

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

dell'inflazione, il danno sarebbe mediamente di almeno 1.600 € nel triennio. Ci si aggiunge la beffa dell'indennità di vacanza contrattuale, poco più di un' elemosina.

Oltre alla modifica degli stanziamenti in bilancio per il triennio contrattuale, conseguenza del comma precedente, si sterilizza lo stesso triennio, compreso l'anno in corso, ai fini degli aumenti per anzianità. Gli effetti riguardano pressoché tutto il personale in servizio, sono permanenti e comportano una perdita che, riferita agli stipendi attuali, per alcune posizioni arriva ai 3.000 €. Da notare che, tra tutto il personale che usufruisce di meccanismi automatici di anzianità, quello della scuola è il solo cui non sono riconosciuti né gli effetti giuridici di tali anni né i benefici sulla pensione in caso di pensionamento nel triennio. Il periodo che è stato aggiunto sembra alludere a possibili effetti economici derivanti dall'uso dei risparmi, ma la formulazione è un capolavoro di ambiguità che non cambia la sostanza del blocco degli scatti.

Si tratta del salario accessorio a carattere fisso e ricorrente, la Retribuzione Professionale Docente (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) degli ATA, attualmente legato a fasce di anzianità. La norma sembra preludere a future modifiche peggiorative dei



Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

Direzione Nazionale - Dipartimento Conoscenza - Settore scuola



	<i>criteri di attribuzione.</i>
<p>Articolo 10</p> <p>(...)</p> <p>5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessari per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.</p>	<p><i>Apparentemente si reiterano norme già contenute nelle disposizioni legislative vigenti sulla materia. In realtà si lancia un messaggio minaccioso nei confronti di due importanti organismi, le commissioni mediche e i GLH, per condizionarne l'autonomia di valutazione, lasciando intendere che gli abusi sarebbero frequenti. Inaccettabile.</i></p>
<p>Articolo 12</p> <p>(...)</p> <p>7. ...il riconoscimento dell'indennità di buonuscita (...) spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:</p> <p>a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;</p> <p>b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle</p>	<p><i>I 90.000 € di buonuscita sono raggiungibili dai dirigenti scolastici e dai docenti di scuola media e superiore. Per loro scatta il versamento con un ritardo di ulteriori dodici mesi della quota eccedente tale limite. In sostanza,</i></p>



relative trattenute fiscali è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

(...)

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

(...)

12-sexies. (...) A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni.

si tratta di un prestito forzoso allo Stato. L'applicazione è immediata.

Dal 2011 si passerà tutti dal regime di buonuscita (TFS) al TFR, nettamente più svantaggioso per il lavoratore. Non è neanche chiarito il meccanismo di applicazione di questa norma, con possibili effetti ulteriormente peggiorativi (ad esempio, nel caso in cui non fosse prevista la rivalutazione annuale della quota di buonuscita maturata fino al 2011). È opportuno verificare di aver già presentato la domanda di riscatto di periodi valutabili (ad esempio, gli anni di durata legale del corso di laurea) per non perdere definitivamente questa opportunità.

Con un'interpretazione pretestuosa della sentenza della Corte di Giustizia Europea, l'età di pensionamento delle lavoratrici del pubblico impiego, insegnanti comprese, si innalza a 61 anni dal prossimo 1° gennaio e a ben 65 anni dal 1° gennaio 2012. Di fatto si ripristina, solo per le donne, la logica del gradone, mentre per tutti gli altri lavoratori alcuni commi, introdotti durante l'iter parlamentare, pongono le basi per futuri innalzamenti dei requisiti e ulteriori peggioramenti dei trattamenti previdenziali.

L'insieme delle perdite di retribuzione avrà consistenti effetti



Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

Direzione Nazionale - Dipartimento Conoscenza - Settore scuola



negativi anche su pensioni e liquidazioni. A subire i danni maggiori saranno i lavoratori più giovani; si può calcolare che un insegnante che dovesse iniziare il suo servizio nel 2010 ci rimetterebbe circa 100.000 €, ai valori attuali, tra stipendio, pensione e liquidazione.



Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea
Direzione Nazionale - Dipartimento Conoscenza - Settore scuola

